AVVOCATO GERARDO SPIRA

Diffida dell'avvocato(dirigente) Riccardo Jans- Avvocatura della Regione Valle d'Aosta.

In Ordine alla diffida rimessa all'associazione Genitori separati per la tutela dei minori, ritengo di dover meglio chiarire quanto espresso con la nota pubblicata il 26 aprile u.s. La questione fu sollevata nel corso di incontri e dibattiti sul ruolo e sulle funzioni dei Servizi sociali, sulla necessità di regolamentarne le iniziative e le attività in materia di separazioni, di affidamento dei minori e dei rapporti tra i genitori.

Nel citato articolo, anche in risposta all'affermata legittimità dichiarata dal Presidente della Regione e dell'assessore VDA, oltre alla questione sulla vessata questione di accesso agli atti, mi sono espresso in occasione della delibera della Giunta n.371/2019, adottata in quel periodo e sulla portata della legge regionale n.22/2010, richiamata per le competenze di merito giuridico.

Nella diffida del 12 luglio l'avvocato Riccardo, per la verità, non tratta alcuno degli aspetti sollevati nell'articolo pubblicato. Si limita invece a rispondere ai comunicati stampa del presidente dell'associazione del 3 aprile, 6 e 10 luglio.

Comunque nella diffida il legale regionale, pur non richiamandosi alla delibera regionale n. 371/2019, di riordino delle carriere di alcuni funzionari, si limita a sostenerne la legittimità, in forza degli artt. 18 e 21 della legge regionale n.22/2010, confermando, in tal modo, quanto espresso e sostenuto dal proponente Assessore.

La questione assume, a nostro avviso, più ampio rilievo se la esaminiamo nel contesto e nel tempo proposto dall'amministrazione. Invero la delibera della Giunta regionale n. 371 del 2019 al primo esame si presentava carente di presupposti che ne fondano la esistenza. Presupposti che la legge 267/90 e quella regionale n.22 richiamano quali elementi di legittimità dell'atto (pareri di competenza, di regolarità contabile, di compatibilità etc). Gli stessi incidono sulle competenze delle funzioni.

L'associazione prendendo spunto dal problema dei rapporti istituzionali, ha sollevato una questione più fondante relativa alle posizioni di funzioni che incidono sul rapporto con i cittadini soggetti a sostenere il peso dei costi e della spesa di una organizzazione istituita nell'interesse pubblico. Da ciò la questione sollevata che ha investito diverse problematiche di genitori valdostani, esclusi dal diritto di partecipare e di conoscere atti che li riguardano.

I Servizi sociali della Regione si sono resi responsabili della decisione di impedire ai genitori interessati di esercitare i diritti segnati nella legge 241/90, meglio conosciuta come legge sulla trasparenza e sul procedimento amministrativo.

Il problema, di sostenuta importanza giuridica, sempre in forza della legge 241/90, trasfusa nella regionale n.19/2007 ha costretto l'associazione a depositare la proposta di Regolamento per disciplinare la fase amministrativa dei servizi sociali, così come per gli altri settori della P.A.

A tal proposito va ricordato che ai sensi dell'art.22 della legge 241/90 il cittadino ha diritto a ricevere tutti i "documenti" così come denominati e classificati in via amministrativa. Il rifiuto, con la motivazione di atto assimilato a quello giudiziario, costituisce una configurazione che non trova riferimento nel mondo giuridico di cui parliamo.

Riteniamo che il rifiuto dei documenti ricadenti nella denominazione dell'art 22, legge citata, costituisce grave violazione, con le conseguenze ricadenti nella sfera dei diritti dell'interessato.

L'avvocato Riccardo ha manifestato il suo pensiero sulla richiamata sentenza della Corte Costituzionale n.37/2015, a proposito della deliberazione della Giunta n.371. Il legale ritiene che la sentenza richiamata non si attaglia al caso della delibera di giunta, in quanto la stessa riguarda posizioni di lavoro a tempo indeterminato.

Giova quindi ricordare che la Corte costituzionale con la sentenza n.37/2015 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme richiamate in riferimento agli artt.3,51 e 97 della Costituzione.

Secondo costante giurisprudenza della Corte costituzionale **"nessun dubbio può nutrirsi in ordine al fatto che il conferimento di incarichi dirigenziali nell'ambito della P.A debbono avvenire previo esperimento di un pubblico concorso e che il concorso sia necessariamente anche nei casi di un nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio. Anche il passaggio ad una fascia funzionale comporta l'accesso al un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate ed è soggetto, pertanto, quale figura di reclutamento alla regola del pubblico concorso"** -Costituzionali n.194 del 2002, n.293 del 2009, n.150 del 2010, n.7 del 2011, n. 217 del 2012.

La riforma Brunetta del 2009, riprendendo il profilo delle funzioni e delle mansioni ha puntualizzato la questione in termini di posti a tempo indeterminato e determinato.

La riforma Madia del 2017 ha introdotto una nuova tipologia di progressione verticale utilizzabile per un periodo ben definito (2018-2020). Con la riforma Madia è avvenuta una precisazione in termini di tempo, ma restano ferme le condizioni dei requisiti e del possesso, non più interpretabili. La riforma Brunetta è stata limitata al regime a tempo indeterminato, mentre la riforma Madia soltanto al triennio 2018-2020.

Orbene la legge regionale non risulta aggiornata alle predette leggi di riforma. Né nella deliberazione n.371 si dà atto del passaggio normativo delle stesse. Neppure risulta richiamato il percorso di sviluppo verticale di posizione dei dirigenti (assunzione, concorsi, sviluppo di carriera). Da ciò è nata la necessità di richiedere il suffragio di legittimità della sezione speciale della Corte dei Conti.

L'Amministrazione, come da dichiarazioni pubbliche, si è assunta la responsabilità della legittimità dell'atto, sul supporto giuridico di funzioni individuate, come dichiarato dal legale, ai sensi della legge regionale n.22.

Per quanto sopra ritengo che la portata della sentenza della corte costituzionale n.37/2015, riferita alla dirigenza pubblica, come prevista e modificata con le riforme Brunetta e Madia, andava verificata sulla fattispecie di cui alla delibera n.371/2019, in quanto si tratta di posti disponibili, che comunque comportano maggiore spesa.

16 luglio 2019

pro veritate- avvocato Gerardo spira.